

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 8-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER I TRATTATI INTERNAZIONALI

SUI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE)
(DE GASPERI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGGI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(VANONI)

nella seduta del 6 marzo 1947

Approvazione dell'Accordo internazionale per la costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso a Quebec il 16 ottobre 1945

Presentata nella seduta del 6 maggio 1947

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La vostra Commissione non può che dichiararsi unanimemente favorevole alla partecipazione dell'Italia ad un organismo internazionale, inteso a regolare le questioni relative alla produzione e distribuzione dei prodotti agricoli; organismo che era stato previsto, limitatamente alle Nazioni Unite, dalla Conferenza di Hot Springs nel 1945, e veniva poi fissato ed organizzato nella Conferenza di Quebec nell'autunno 1947. E ciò tanto più volentieri, in quanto che il nostro Paese è chiamato a par-

tecipare al nuovo organismo a titolo paritetico con tutti gli altri Stati.

Il contributo finanziario richiesto a tale scopo (accollato all'Italia nella misura del 2,12 per cento del bilancio totale dell'Istituzione, pari a dollari 106 mila per anno finanziario normale) sembra gravoso, date le attuali possibilità economiche del nostro Paese; però potrà chiedersi che venga ridotto. Nè occorre spendere parole per dimostrare la necessità che, nel difficile periodo che attraversiamo, i problemi agricoli ed alimentari

vengano studiati globalmente e solidalmente, in una atmosfera di collaborazione che concili i contrastanti interessi ed attenui l'urto degli egoismi nazionali.

Sotto questo aspetto, pertanto, l'adesione ufficiale dell'Italia alla F. A. O. (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) non può sollevare obiezioni di sorta, in quanto rappresenta un notevole passo in avanti verso il ritorno della nostra Patria alla normalità e reciprocità delle relazioni internazionali.

Senonché, la organizzazione creata a Québec presenta per il nostro Paese un aspetto particolare; in quanto implica l'assorbimento dell'Istituto internazionale dell'agricoltura, Istituto fondato da un sovrano italiano, avente sede in Roma ed ivi sviluppatosi con un bilancio proprio e col concorso di 68 Stati, per quarantadue anni, in una atmosfera di internazionale simpatia e con risultati positivi universalmente apprezzati; fornito di larghi e adeguati strumenti di lavoro e vissuto insino ad oggi, anche in grazia di una cospicua ed efficace partecipazione da parte di studiosi e di funzionari di nazionalità italiana.

L'assorbimento dell'Istituto era divenuto inevitabile; la sua sopravvivenza accanto

alla nuova organizzazione internazionale, ove pure fosse stata consentita dagli interessati, avrebbe rappresentato un costoso doppiopione. Ciò che importava ed importa è che l'assorbimento medesimo non sia totale; cioè a dire, che nel nuovo assetto delle cose, l'Istituto internazionale di agricoltura possa sopravvivere quale sezione europea della F. A. O., e conservare in Roma la propria sede tradizionale. Ciò è quanto ha proposto il nostro Delegato, onorevole Rivera, all'Assemblea generale dell'Istituto, tenutasi il 9 luglio 1946, offrendo a tale uopo l'uso dei due palazzi già destinati a sede dell'Istituto stesso. La mozione dell'onorevole Rivera, preceduta da una lunga ed efficace opera di persuasione presso i vari Governi, ha ottenuto l'unanime approvazione di tutte le cinquantadue Delegazioni presenti. Toccherà ora alle nostre rappresentanze diplomatiche — particolarmente a quelle di Londra e di Washington — valorizzare tale voto ed ottenere che esso venga accolto e tradotto in pratica. Al che contribuirà senza dubbio l'approvazione che l'Assemblea Costituente italiana sarà per dare all'accordo internazionale di Québec, come ci onoriamo di proporvi.

JACINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Québec il 16 ottobre 1945 per la « Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura », nella quale l'Italia è stata ammessa il 10 settembre 1946.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze e tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per la partecipazione dell'Italia alla suddetta Organizzazione.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 settembre 1946.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.